

# REGOLAMENTO PER GLI ACQUISTI IN ECONOMIA DI LAVORI, BENI E SERVIZI

# <u>CAPO I</u> ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI

- Articolo 1 Finalità
- Articolo 2 Tipologie di beni e servizi acquisibili in economia
- Articolo 3 Forme di esecuzione
- Articolo 4 Limiti di importo e divieto di frazionamento
- Articolo 5 Casi e situazioni particolari
- Articolo 6 Modalità di affidamento e congruità dei prezzi
- Articolo 7 Mercato elettronico
- Articolo 8 Procedure
- Articolo 9 Affidamento diretto
- Articolo 10 Verifica dei requisiti
- Articolo 11 Stipulazione del contratto
- Articolo 12 Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi
- Articolo 13 Verifiche della regolare esecuzione

# <u>CAPO II</u> LAVORI IN ECONOMIA

- Articolo 14 Tipologie di lavori eseguibili in economia
- Articolo 15 Limiti di applicazione
- Articolo 16 Lavori d'urgenza
- Articolo 17 Lavori di "somma urgenza"
- Articolo 18 Programmazione dei lavori in economia
- Articolo 19 Contratti misti
- Articolo 20 Modalità di esecuzione
- Articolo 21 Affidamento diretto
- Articolo 22 Procedure di affidamento del cottimo fiduciario
- Articolo 23 Verifica dei requisiti
- Articolo 24 Contenuto del contratto di cottimo
- Articolo 25 Stipulazione del contratto
- Articolo 26 Varianti
- Articolo 27 Direzione dei lavori e Certificato regolare esecuzione

# <u>CAPO III</u> PUBBLICITA' E ACCREDITAMENTO DEI POTENZIALI FORNITORI

- Articolo 28 Forme di pubblicità della volontà dell'Amministrazione di acquisire beni e/o servizi mediante procedure in economia
- Articolo 29 Accreditamento di potenziali fornitori interpellabili per l'acquisizione con procedure in economia di servizi e beni

# <u>CAPO IV</u> DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 29 Verifiche dell'utilizzo delle procedure in economia e dell'efficacia degli acquisti
- Articolo 30 Norma di rinvio a riferimenti generali
- Articolo 31 Entrata in vigore ed abrogazioni

# Allegato a): SETTORI MERCEOLOGICI ACQUISIBILI IN ECONOMIA

# <u>CAPO I</u> ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI

# Art. 1 Finalità

- 1. La presente sezione disciplina la modalità di affidamento e di esecuzione degli acquisti in economia di beni e servizi, ai sensi e per gli effetti del Codice dei contratti e del relativo Regolamento di attuazione, fatta salva l'adesione al sistema convenzionale di cui all'art. 26 della Legge 23/12/1999, n. 488 e successive modifiche e integrazioni.
- 2. Gli acquisti in economia sono effettuati, salvo particolari casi, mediante il ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito da Consip SpA con invito rivolto ai soggetti iscritti all'albo fornitori di cui agli articoli 28 e seguenti del presente Regolamento.
- 3. L'attività di acquisizione in economia di beni e servizi si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione, improntati alla responsabilizzazione del soggetto che utilizza la procedura, attraverso la programmazione e il coordinamento della spesa mediante programmi annuali e assegnazione di budget.
- 4. Il responsabile delle acquisizioni cura l'invito e l'affidamento in economia di beni e servizi alle ditte che offrono le condizioni più vantaggiose per la stazione appaltante, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

#### Art. 2

# Tipologie di beni e servizi acquisibili in economia

- 1. I settori merceologici riguardanti i beni e servizi acquisibili in economia sono definiti nell'allegato al presente regolamento. La Giunta Comunale provvederà al relativo periodico aggiornamento in conformità alle sopravvenute necessità dell'ente.
- 2. L'affidamento in economia è comunque sempre possibile per le tipologie di beni e servizi presenti nei cataloghi del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip SpA.
- 3. Con il piano esecutivo di gestione ciascun ufficio programma le spese in economia da sostenere nell'anno di riferimento.

#### Art. 3

#### Forme di esecuzione

- 1. Le forniture ed i servizi in economia possono essere effettuati:
  - a) con amministrazione diretta qualora il responsabile del procedimento organizzi ed esegua i servizi per mezzo di personale dipendente utilizzando mezzi propri dell'amministrazione, o appositamente noleggiati, e acquisendo direttamente le eventuali forniture di beni che si dovessero rendere necessarie;
  - b) con procedure di cottimi fiduciari dove le acquisizioni di beni e servizi avvengono mediante affidamento a terzi anche mediante espletamento di gare telematiche.

#### Art. 4

# Limiti di importo e divieto di frazionamento

- 1. Le procedure per l'acquisizione di beni e servizi in economia sono consentite per importi inferiori alla soglia comunitaria in vigore e comunque non superiori a € 207.000,00.= oltre IVA.
- 2. Le forniture ed i servizi di importo superiore a tale valore non potranno subire frazionamenti artificiosi finalizzati a ricondurne l'esecuzione alla disciplina degli acquisti in economia.
- 3. L'importo di cui al comma 1 non può essere superato neppure con varianti, proroghe, o altre forme di integrazione o estensione contrattuale.
- 4. L'impresa affidataria resterà sempre obbligata ad effettuare ulteriori prestazioni alle stesse condizioni di contratto nel limite di un valore non superiore al 20% del contratto originario. In

ogni caso, il valore del contratto aumentato del 20% non dovrà superare i limiti di soglia sopra stabiliti.

# Art. 5 Casi e situazioni particolari

1. Il ricorso alle spese in economia, nel limite di importo nel precedente articolo, è altresì consentito, a prescindere dalle tipologie di beni e servizi, nelle altre ipotesi previste dall'art. 125, comma 10, del Codice dei contratti.

#### Art. 6

# Modalità di affidamento e congruità dei prezzi

- 1. La fornitura di beni e la prestazione di servizi devono avvenire utilizzando i parametri di qualità e di prezzo previsti dalle convenzioni stipulate da Consip, ai sensi dell'art. 26 della Legge 23/12/1999, n. 488, ove previsti o, in caso di assenza, tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del M.E.P.A. e, in caso di assenza del meta prodotto, sulla base di indagini di mercato finalizzate all'accertamento della congruità dei prezzi.
- 2. I parametri sopra enunciati possono essere utilizzati anche nell'istruttoria preliminare per l'adeguamento dei prezzi in corso di contratto.
- 3. Per l'acquisizione di forniture e servizi, il responsabile del procedimento, dopo aver verificato la mancanza della fornitura del bene o del servizio all'interno del mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 328 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207, deve verificare se l'acquisizione della fornitura o del servizio possa essere soddisfatta mediante le convenzioni-quadro di Consip, di cui all'art. 26 della Legge 23/12/1999, n. 488 e ss.mm.ii., ovvero attraverso eventuali altre convenzioni-quadro stipulate da centrali di acquisto costituite dalla Regione Lombardia ai sensi dell'art. 1 commi 455-456 della Legge 27/12/2006, n. 296 e ss.mm.ii.. In caso affermativo, il responsabile del procedimento valuta la convenienza delle condizioni dedotte in convenzione rispetto ad altre modalità di acquisizione, formula la proposta di atto di adesione all'acquisto.
- 4. Qualora non ricorra una delle ipotesi indicate al comma 1, il responsabile del procedimento avvia la procedura di acquisizione in economia nel rispetto dei parametri prezzo-qualità delle medesime convenzioni quadro, laddove sussista la comparabilità tra la fornitura o servizio offerto in convenzione e la fornitura o servizio che deve essere acquisito. La comparabilità deve essere accertata in concreto, con riguardo alle caratteristiche tecniche e alle clausole contrattuali complessivamente valutate. In caso di piena fungibilità ed equivalenza tecnico-qualitativa tra fornitura o servizio offerto in convenzione e fornitura o servizio che deve essere acquisito autonomamente, va rispettato il vincolo costituito dal prezzo dedotto in convenzione. Di tale profilo deve essere data adeguata evidenza negli atti istruttori della procedura di acquisizione in economia.
- 5. La stipula dei contratti in violazione dei parametri prezzo-qualità delle convenzioni quadro di cui all'art. 26 della Legge 488/1999, comporta la nullità dei medesimi ed è fonte di responsabilità disciplinare e amministrativa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 8, del D.L. 06/07/2012, n. 95 convertito in Legge 07/08/2012, n. 135.

# Art. 7

#### Mercato elettronico

1. L'effettuazione degli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario mediante il M.E.P.A. avviene attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati ovvero attraverso la consultazione dei cataloghi elettronici a mezzo di ordini diretti o di richieste di offerta, secondo quanto previsto dalle regole per l'accesso e l'utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione.

- 2. Per le acquisizioni di beni e servizi presenti nei cataloghi del M.E.P.A. di importo inferiore al limite di cui all'art. 125, comma 11, del Codice dei contratti, si procede seguendo alternativamente due modalità:
  - a) ordini di acquisto diretto (o.d.a.): modalità da adottare per acquistare beni/servizi esistenti sui cataloghi M.E.P.A. con caratteristiche ed esigenze perfettamente rispondenti alle necessità dell'amministrazione;
  - b) acquisto attraverso richiesta di offerta (r.d.o.): modalità da adottare per acquisire beni/servizi con caratteristiche tecniche e condizioni di fornitura particolari.
- 3. Per acquisizione di beni e servizi nei cataloghi M.E.P.A. di importo superiore al limite di cui all'art. 125, comma 11, del Codice dei contratti ed inferiore alla soglia comunitaria, si procede attraverso richiesta di offerta. E' fatta salva la possibilità di procedere attraverso ordine di acquisto diretto nei casi in cui si renda necessario il ricorso ad operatori economici predeterminati, ivi compresi i casi di nota specialità del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato ovvero per comprovati motivi di estrema urgenza risultanti da eventi imprevedibili e non imputabili all'amministrazione.

# Art. 8 Procedure

- 1. Nelle forniture e servizi in economia il responsabile del procedimento attiva l'affidamento con procedura negoziata mediante apposita determina a contrarre.
- 2 Nelle forniture e servizi di importo superiore al limite di cui all'art. 125, comma 11, del Codice dei contratti è richiesto l'invito di almeno 5 operatori economici scelti, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, preferibilmente tra le ditte iscritte presso ARCA Sintel o specifici Albi Nazionali per particolari categorie di servizi o forniture, fornitori di cui all'art. 28 e seguenti del presente regolamento.
- 3. Qualora non venga utilizzato il M.E.PA., nei casi di assenza del prodotto/articolo/servizio, la lettera di invito può essere inoltrata anche via fax o con posta elettronica certificata, utilizzando la firma digitale, e le offerte, nel rispetto del principio di segretezza, dovranno essere presentate in plico chiuso, debitamente sigillato, con le sole indicazioni, sulla busta, dei dati riguardanti la ditta e la gara per cui si concorre.
- 4. Negli acquisti in economia è possibile fare riferimento ad un foglio patti e condizioni che stabilisca le clausole essenziali della fornitura e/o del servizio da richiedere. Per le acquisizioni più semplici si potrà procedere prevedendo direttamente nella lettera d'invito le condizioni d'oneri.
- 5. Nelle procedure in economia il termine per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito. Nel caso di urgenza, adeguatamente motivata, detto termine può essere ridotto a cinque giorni.
- 6. Il foglio patti e condizioni e/o la lettera d'invito contengono:
  - l'oggetto della prestazione;
  - le eventuali garanzie;
  - le caratteristiche tecniche;
  - la qualità e le modalità di esecuzione;
  - il valore indicativo della prestazione;
  - le modalità di pagamento;
  - la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni;
  - i criteri di affidamento e le modalità di presentazione dell'offerta;
  - i termini assegnati per l'esecuzione del contratto;
  - il termine di scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco temporale.

#### Art. 9

#### Affidamento diretto

- 1. Per le acquisizioni di forniture ed i servizi in economia di importo inferiore al limite di cui all'art. 125, comma 11, del Codice dei contratti, si procede, tramite procedura negoziata diretta.
- 2. L'affidamento diretto è da effettuarsi nel rispetto dei principi di specializzazione e rotazione ove siano presenti nell'elenco degli operatori economici o sul mercato più ditte conosciute idonee.

# **Art. 10**

## Verifica dei requisiti

- 1. Con riferimento ai requisiti di ordine generale, per importi inferiori a € 20.000,00.= si può prescindere dagli accertamenti previsti per legge, effettuando in ogni caso, i controlli di cui all'art. 71 del D.P.R. 445/2000, a campione o in caso di fondati dubbi.
- 2. Con riferimento ai requisiti di ordine speciale, di cui agli articoli 41 e 42 del Codice dei contratti, per importi inferiori a € 20.000,00.= si può prescindere dagli accertamenti previsti per legge, effettuando, in ogni caso, i controlli di cui all'art. 71 del D.P.R. 445/2000, a campione o in caso di fondati dubbi.

#### **Art. 11**

#### Stipulazione del contratto

- 1. I contratti per le forniture ed i servizi in economia, per importi superiori a € 20.000,00= vengono stipulati in forma di atto pubblico amministrativo.
- 2. I contratti per le forniture ed i servizi in economia, per importi inferiori a € 20.000,00.=, possono essere stipulati a mezzo di scrittura privata non autenticata o si può procedere mediante corrispondenza commerciale.
- 3. Le ditte affidatarie sono tenute, ove richiesto, a presentare la cauzione definitiva nella misura prevista dall'art. 113 del Codice dei contratti.

#### **Art. 12**

#### Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi

- 1. Le forniture ed i servizi sono richiesti mediante ordine scritto.
- 2. L'ordinazione deve contenere:
  - a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
  - b) la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile ed IVA;
  - c) i riferimenti contrattuali e contabili di cui all'art. 191, comma 1, del Tuel;
  - d) ogni altra indicazione ritenuta utile.
- 3. Il responsabile verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia in relazione alla qualità che alla quantità ed ai prezzi applicati.
- 4. Dopo l'accertamento della regolarità della fornitura o servizio, previa acquisizione della fattura fiscale, si può procedere alla liquidazione sul conto dedicato dichiarato dalla ditta.

#### **Art. 13**

# Verifiche della regolare esecuzione

- 1. I pagamenti a fronte di ordini di acquisizione di forniture e di servizi dovranno essere disposti nei termini di legge, dopo la verifica e l'attestazione di regolare effettuazione della fornitura o prestazione.
- 2. Nel conteggio dei termini per disporre il pagamento, di cui al precedente comma, non sono compresi ritardi attribuibili a comportamenti del creditore.

# <u>CAPO II</u> LAVORI IN ECONOMIA

#### Art. 14

# Tipologie di lavori eseguibili in economia

- 1. Possono essere eseguiti in economia, in conformità alle previsioni e ai limiti di valore di cui all'art. 125 del Codice dei contratti, le lavorazioni delle categorie generali elencate al comma 6 del citato articolo. Con riferimento alle lettere b), c) ed e) del medesimo articolo, vengono di seguito ulteriormente specificate le tipologie di intervento:
  - lett. a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122 del Codice dei contratti;
  - lett. b) manutenzione di opere e impianti:
    - interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, come definiti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, di approvazione del Testo unico in materia edilizia, ed in genere ogni intervento necessario per mantenere in buono stato di conservazione e di funzionamento, adeguare, rinnovare, integrare tutti i beni ed impianti di proprietà comunale e/o in uso al comune;
  - lett. c) interventi non programmabili in materia di sicurezza:
    - interventi diretti a rimuovere situazioni di pericolo e/o a garantire condizioni di sicurezza, incolumità, igiene e/o salute pubblica;
  - lett. d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
  - lett. e) lavori necessari per la compilazione di progetti:
    - demolizioni, rimozioni di elementi strutturali e/o di finiture e/o di parti di edifici, scavi, indagini, stratigrafie, campionature e in genere i necessari interventi diretti all'acquisizione di una migliore cognizione dello stato del bene interessato dalla progettazione, anche nel caso di varianti in corso d'opera;
    - scavi, sondaggi e indagini ambientali;
    - prove geologiche, geotecniche, idrogeologiche, sismiche;
    - indagini di verifica preventiva dell'interesse archeologico;
  - lett. f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.
- 2. L'affidamento in economia è consentito anche nei casi contemplati dall'art. 204, comma 4, del Codice dei contratti, nei limiti di importo stabiliti da tale norma.

# Art. 15 Limiti di applicazione

- 1. E' fatto divieto di frazionare artificiosamente i lavori al fine di fare rientrare gli stessi nelle tipologie di cui al precedente art. 14.
- 2. Non sono considerati frazionamenti artificiosi le suddivisioni degli interventi così come già individuati nel Programma Triennale e nell'Elenco Annuale dei lavori pubblici nonché nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG).

# Art. 16 Lavori d'urgenza

1. In tutti i casi di cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere con urgenza, la stessa deve risultare da apposito verbale redatto dal RUP o da tecnico allo scopo incaricato, nel quale vengono descritte le situazioni di pericolo accertate, le cause che le hanno provocate e i lavori ritenuti necessari per rimuovere lo stato di pericolo.

2. Il predetto verbale, oltre all'eventuale progetto, viene trasmesso al Responsabile competente per l'autorizzazione dei lavori, la copertura della spesa e per la formalizzazione della procedura di affidamento.

#### Art. 17

# Lavori di "somma urgenza"

- 1. In circostanze di "somma urgenza" che non consentono alcuna dilazione, il RUP o il tecnico allo scopo incaricato può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'art. 16, l'immediata esecuzione dei lavori e degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pericolo in conformità alle previsioni del Regolamento attuativo del Codice dei contratti.
- 2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata dal RUP o dal Responsabile competente anche direttamente ad uno o più operatori economici tra quelli dichiaratisi immediatamente disponibili, previa definizione consensuale dei prezzi e sottoscrizione degli stessi da parte dell'affidatario. In caso di mancato accordo trovano applicazione le disposizioni del Regolamento attuativo del Codice dei contratti.
- 3. Entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei predetti lavori, il RUP o il tecnico incaricato provvede a redigere una stima giustificativa da approvare unitamente al verbale di cui al precedente comma 1. Con determina del Responsabile competente si procederà alla presa d'atto dell'avvenuto affidamento ed agli adempimenti prescritti per la regolarizzazione della spesa.
- 4. Nel caso risultasse necessario provvedere alla redazione di un progetto esecutivo, anziché di una stima giustificativa, l'approvazione dello stesso sarà disposta mediante deliberazione della Giunta Comunale.

#### **Art. 18**

# Programmazione dei lavori in economia

- 1. L'amministrazione individua nel Programma Triennale e nell'Elenco Annuale dei lavori pubblici l'elenco dei lavori "prevedibili" da realizzarsi in economia in conformità a quanto previsto dall'art. 128 del Codice dei contratti.
- 2. L'amministrazione individua altresì in sede di Bilancio di previsione annuale un apposito stanziamento per gli interventi "non preventivabili" per lavori da eseguirsi in economia.

# Art. 19

#### Contratti misti

1. Nel caso di contratti misti che comprendono lavori e/o servizi e/o forniture, trovano applicazione le disposizioni della presente Sezione se l'importo dei lavori in economia assume rilievo superiore al 50% e i lavori costituiscono l'oggetto principale del contratto come previsto dall'art. 14 del Codice dei contratti.

## **Art. 20**

#### Modalità di esecuzione

- 1. I lavori in economia, in conformità alle previsioni del Codice dei contratti, possono essere effettuati:
  - in amministrazione diretta nei casi in cui il RUP organizza ed esegue i lavori avvalendosi di personale dipendente ed impiegando materiali e mezzi di proprietà od in uso al comune. Tali lavori non possono comportare una spesa superiore ad € 50.000,00.=;
  - con procedure di cottimo fiduciario dove la realizzazione dei lavori in economia avviene mediante affidamento a terzi.

#### Art. 21

# Affidamento diretto

1. Per i lavori in economia di importo fino a € 40.000.00.= si prescinde, di norma, con la richiesta di più preventivi a ditte in possesso dei requisiti richiesti.

2. Si può prescindere dai preventivi qualora la specialità o particolarità del lavoro, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, o di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, sia tale da rendere inutile o palesemente sproporzionata la richiesta di preventivi a più soggetti.

#### **Art. 22**

#### Procedure di affidamento del cottimo fiduciario

- 1. Le procedure negoziate possono essere effettuate anche mediante gare on-line con invito rivolto ai soggetti iscritti alla piattaforma ARCA/Sintel di Regione Lombardia di cui agli articoli 29 e seguenti del presente Regolamento. Per lavori di importo superiore ad € 40.000,00.=, gli inviti devono essere rivolti ad almeno cinque operatori economici.
- 2. Come criterio di selezione delle offerte è preferibile utilizzare quello del prezzo più basso.
- 3. Per assicurare celerità alla procedura negoziata e al contempo la correttezza della stessa, le imprese invitate dovranno dichiarare, nelle forme di legge, di essere in possesso dei richiesti requisiti di ordine generale, della qualificazione o dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal Codice dei contratti e dal relativo Regolamento di attuazione. Prima della stipula del contratto si procederà alle necessarie verifiche nei confronti della sola impresa risultata affidataria dell'intervento.
- 4. Le imprese partecipanti alla gara, se previsto nella lettera di invito, sono tenute a presentare la cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del Codice dei contratti. Quando l'importo dei lavori è superiore a € 100.000,00.= è consigliabile richiedere tale cauzione.
- 5. L'affidamento mediante cottimo fiduciario è disposto dal Responsabile di Area competente, con propria determinazione.
- 6. Gli esiti delle procedure di affidamento sono pubblicati all'Albo pretorio e sul profilo committente.

# **Art. 23**

# Verifica dei requisiti

- 1. Con riferimento ai requisiti di ordine generale, per importi inferiori a € 40.000,00.= si può prescindere dagli accertamenti previsti per legge, effettuando, in ogni caso, i controlli di cui all'art. 71 del D.P.R. 445/2000, a campione o in caso di fondati dubbi.
- 2. Con riferimento ai requisiti di ordine speciale, di cui agli articoli 41 e 42 del Codice dei contratti, per importi inferiori a € 40.000,00.= si può prescindere dagli accertamenti previsti per legge, effettuando, in ogni caso, i controlli di cui all'art. 71 del D.P.R. 445/2000, a campione o in caso di fondati dubbi.

#### Art. 24

#### Contenuto del contratto di cottimo

- 1. Il contratto di cottimo deve indicare:
  - l'elenco dei lavori;
  - i prezzi unitari per i lavori a misura e l'importo di quelli a corpo;
  - le condizioni di esecuzione;
  - il termine di ultimazione dei lavori;
  - le modalità di pagamento;
  - le penalità in caso di ritardo;
  - il diritto della stazione appaltante di risolvere il contratto in caso di inadempimento ai sensi dell'art. 137 del Codice dei contratti, previa ingiunzione del direttore dei lavori, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.
- 2. Al contratto sono allegati i documenti obbligatori per legge e quelli ritenuti necessari. Possono non essere materialmente allegati, ma solo richiamati nell'atto, i documenti per i quali ciò è consentito dal regolamento di esecuzione del Codice dei contratti, nonché le deliberazioni e le

determinazioni, purché tale documentazione sia controfirmata dai contraenti. Il contratto e gli allegati soggiacciono alle disposizioni di legge sul bollo.

# Art. 25 Stipulazione del contratto

- 1. I contratti per lavori in economia, per importi pari o superiori a € 20.000,00.= vengono stipulati in forma di atto pubblico amministrativo.
- 2. I contratti per lavori in economia, per importi inferiori a € 20.000,00.=, possono essere stipulati a mezzo di scrittura privata non autenticata o si può procedere mediante corrispondenza commerciale.
- 3. Le ditte affidatarie sono tenute, ove richiesto, a presentare la cauzione definitiva nella misura prevista dall'art. 113 del Codice dei contratti.

# Art. 26 Varianti

- 1. Qualora, durante l'esecuzione degli interventi, si riveli insufficiente la somma impegnata per i lavori, il RUP potrà disporre una perizia suppletiva, che dovrà essere approvata dal Responsabile di Area con propria determinazione.
- 2. I limiti di importo di cui agli artt. 125 e 204 del Codice dei contratti non possono essere superati neppure con varianti, proroghe, o altre forme di integrazione o estensione contrattuale.

#### Art. 27

# Direzione dei lavori e Certificato regolare esecuzione

- 1. La direzione dei lavori e la tenuta della contabilità sono effettuate dal Direttore dei lavori, o in mancanza, dal Responsabile dell'Unità organizzativa interessata, nel rispetto delle normative vigenti in materia di lavori pubblici e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- 2. I lavori sono soggetti al certificato di regolare esecuzione salvo quanto previsto dal Regolamento attuativo del Codice dei contratti nell'ipotesi di contabilità semplificata.

# <u>CAPO III</u> PUBBLICITA' E ACCREDITAMENTO DEI POTENZIALI FORNITORI

#### **Art. 28**

# Forme di pubblicità della volontà dell'Amministrazione di acquisire beni e/o servizi mediante procedure in economia

- 1. I Responsabili di Area provvedono a dare massima pubblicizzazione alle necessità delle strutture cui essi sono preposti da soddisfare mediante l'acquisto di beni e servizi facendo ricorso alle procedure in economia, anche in relazione a quanto previsto dal precedente art. 8 ed a sostegno delle relazioni con i potenziali fornitori definibili in termini di qualificazione in base al successivo art. 19.
- 2. La pubblicizzazione delle necessità di acquisto può aversi anche con diffusione di informazioni ad associazioni di categoria o con pubblicazione di avvisi sul sito internet. In ogni caso le forme di pubblicizzazione devono essere coerenti con il criterio di pervenire a rapida soddisfazione dell'esigenza di acquisto con termini procedurali semplificati e modalità qualitative garantite.

#### Art. 29

# Accreditamento di potenziali fornitori interpellabili per l'acquisizione con procedure in economia di servizi e beni

1. In relazione agli acquisti di beni e servizi mediante procedure in economia con cottimo fiduciario, l'Amministrazione definisce un sistema semplificato di accreditamento dei potenziali fornitori.

- 2. L'Amministrazione invita periodicamente, con avvisi pubblicati su quotidiani a larga diffusione e su altri mezzi di comunicazione (sito internet), gli operatori economici ad iscriversi ad apposita lista di accreditamento, finalizzata a consentire la qualificazione degli stessi per poter essere invitati a presentare offerte nell'ambito delle procedure sia tradizionali che telematiche.
- 3. Gli operatori economici interessati presentano all'Amministrazione o al gestore della piattaforma per l'espletamento delle gare telematiche il possesso dei requisiti di qualificazione dalla stessa richiesti nell'avviso in relazione alle varie categorie merceologiche e di attività.
- 4. Le liste di accreditamento non costituiscono un elenco a numero chiuso e non pregiudicano la possibilità per l'Amministrazione di rivolgersi ad altri fornitori, non iscritti, qualora ciò sia ritenuto necessario o semplicemente opportuno per poter verificare un sufficiente numero di offerte.
- 5. In considerazione dello svolgimento delle procedure di affidamento mediante l'utilizzo del M.E.P.A., le imprese devono essere in possesso della relativa abilitazione.

# <u>CAPO IV</u> DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 30

# Verifiche dell'utilizzo delle procedure in economia e dell'efficacia degli acquisti

1. L'Amministrazione può disporre verifiche a campione sull'efficacia degli acquisti realizzati con procedure in economia, ulteriore rispetto a quelle di collaudo al fine di far rilevare i principali e più ricorrenti motivi per i quali si è fatto ricorso alle procedure in economia, non sviluppando invece procedure di gara o non aderendo alle convenzioni stipulate dalla Consip SpA o da altre aggregazioni di Enti.

#### **Art. 31**

#### Norma di rinvio a riferimenti generali

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento valgono le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 384/2001 e ss.mm.ii., nel D.Lgs. n. 163/2006, nonché per i rapporti contrattuali quelle stabilite dal Codice Civile e per i profili contabili quelle dettate da D.Lgs. n. 267/2000 e dal regolamento di Contabilità del Comune.

#### **Art. 32**

# Entrata in vigore ed abrogazioni

- 1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dall'intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.
- 2. Sono abrogate le disposizioni dei regolamenti comunali incompatibili con le norme definite dal presente regolamento.

#### **ALLEGATO A)**

# SETTORI MERCEOLOGICI ACQUISIBILI IN ECONOMIA

- Cancelleria e beni di minuto consumo
- Vestiario, telerie, biancheria, mercerie, tendaggi
- Articoli sanitari e dispositivi di protezione individuale ed in generale per la sicurezza sui luoghi di lavoro
- Spese per corsi di preparazione, formazione, e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie
- Derrate alimentari
- Controlli sulle derrate alimentari mediante analisi di laboratorio
- Arredi ed attrezzature per locali, stanze ed uffici
- Attrezzature per edifici scolastici, mense e cucine comunali
- Beni per l'igiene e la pulizia
- Pubblicazioni in genere (libri, riviste e giornali)
- Beni per l'igiene della prima infanzia e terza età
- Stampati vari e lavori di stampa, tipografia, litografia copie eliografiche
- Realizzazioni a mezzo tecnologia audiovisiva, servizi fotografici e televisivi
- Forniture di fotocopiatrici, fax hardware e software, sistemi informatici e attrezzature informatiche, climatizzatori, televisori, registratori, radio e prodotti affini a quelli descritti
- Biciclette e ciclomotori e relativi accessori
- Materiale di ferramenta
- Prodotti petroliferi, combustibili e lubrificanti
- Beni per lo svolgimento dell'attività di autoparco e riparazione dei mezzi motorizzati comunali
- Beni per lo svolgimento dell'attività di stamperia comunale
- Beni per lo svolgimento dell'attività di falegnameria
- Beni per la gestione di magazzini comunali
- Materiali e strumenti per l'elettricità e forme diverse di energia
- Beni ed apparecchi per la telefonia fissa e mobile
- Beni mobili in genere, posti a corredo e per il funzionamento di beni immobili e degli impianti pubblici comunali
- Attrezzature e mezzi di funzionamento, in genere, destinati allo svolgimento di attività e servizi comunali
- Attrezzature ed apparecchiature ordinarie e speciali per sondaggi, misurazioni e ricerche
- Beni ed apparecchiature necessari per la manutenzione di immobili ed impianti comunali
- Beni per la manutenzione, sistemazione e completamento di: strutture socio assistenziali edifici scolastici delegazioni comunali edifici per attività culturali e teatrali cimiteri
- Beni ed attrezzature per la manutenzione, riparazione, sistemazione e completamento di impianti sportivi, per la ricreazione ed il tempo libero
- Servizi di manutenzione, riparazione e fornitura di parti di ricambio relativamente ad impianti e attrezzature comprese le attrezzature hardware e software
- Manutenzione applicativa di procedure e applicazioni informatiche installate
- Spese per aggiornamento banche dati procedure informatiche
- Servizi di messa a norma, revisione, spostamenti, montaggio e smontaggio di attrezzature
- Servizi di trasporto persone
- Servizi finanziari, tributari, assicurativi e brokeraggio, bancari, legali, notarili, e di consulenza tecnica, scientifica, economica ed amministrativa
- Servizi e prestazioni riguardanti l'informatica
- Servizi di natura intellettuale in genere
- Servizi di collocamento e reperimento del personale
- Servizi di mensa o servizi sostituti e fornitura di buoni pasto

- Beni e servizi riguardanti l'istruzione media, elementare, materna e degli asili nido, ivi compresi i servizi di assistenza educativa
- Servizi sociali e sanitari
- Servizi culturali
- Servizi ricreativi e sportivi
- Spese per assicurare il servizio elettorale
- Servizi per riparazione sartoriali
- Servizi di pulizia, lavaggio biancheria, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti e servizi analoghi
- Lavori di traduzione ed interpretariato
- Servizi di studi, ricerca, indagini e rilevazioni
- Servizi telefonici e telematici, servizi per il trasporto dati
- Servizio di rimozione veicoli
- Spese di custodia e di sicurezza nei luoghi di lavoro
- Noleggio di fotocopiatrici, macchine da stampa, da riproduzione grafica, da scrivere, da calcolo, attrezzature diverse ed automezzi
- Spedizioni, imballaggio, facchinaggio e traslochi
- Servizio di distribuzione di periodici comunali
- Partecipazione ed organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre, servizio rinfreschi, ed altre manifestazioni culturali e scientifiche
- Servizi di catering e di hosting
- Servizio di allestimento addobbi per feste patronali, manifestazioni e cerimonie istituzionali
- Spese per onoranze funebri
- Spese di rappresentanza e gadget
- Spese per accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio
- Spese di vigilanza e sorveglianza immobili di proprietà comunale
- Manutenzione e installazione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale, compresi gli interventi agli impianti semaforici
- Spese per assicurare l'aggiornamento del patrimonio e degli inventari
- Riparazioni, anche con acquisto pezzi di ricambio e accessori
- Spese postali, telefoniche, telegrafiche e valori bollati
- Acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione impianti di sicurezza e strutture elettroniche ad essi correlate e altre attrezzature per il servizio della protezione civile;
- Acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione sistemi di comunicazione e trasmissione dati e apparecchiature elettroniche ad essi correlate
- Acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione sistemi logici e fisici per la conservazione degli atti e apparecchiature elettroniche ad essi correlate
- acquisto, manutenzione, riparazione, assicurazione, noleggio e leasing di autoveicoli, macchine operatrici ed altri veicoli, nonché acquisto di carburante, lubrificante, di pezzi di ricambio ed accessori.